



**CITTA' DI PARABITA**  
PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI**  
**SUOLO PUBBLICO**  
**E DEL RELATIVO CANONE**  
**(COSAP)**

**in vigore dal 01.01.2011**  
**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 7/12/2010**  
**modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2016**  
**modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio**  
**n.5 del 28.03.2017 e n.10 del 01/03/2018**

# **REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE**

## **PREMESSA**

La presente normativa, ha come scopo, oltre a disciplinare l'occupazione del suolo pubblico, pianificare la regolamentazione per la installazione delle strutture semifisse (chioschi e de hors) e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto in aree pubbliche e private, in funzione di un inserimento corretto nell'ambiente (centro storico, urbano e periferia). Pertanto, oltre a disciplinare le nuove realizzazioni, si propone di adeguare anche le esistenti.

In particolare, per ogni disposizione non richiamata nel presente Regolamento, si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera C.C. n. 6/2006 e modificato con successivi atti C.C. n. 28/2009 e C.C. n. 19/2010.

## **TITOLO 1 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

### **Capo I Principi generali**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio del Comune di Parabita e disciplinano l'occupazione del suolo pubblico, le caratteristiche formali e dimensioni dei chioschi e dei dehors e altri manufatti per l'arredo degli spazi per il ristoro all'aperto, le possibili ubicazioni e le procedure per il rilascio della SCIA, con l'applicazione del relativo canone, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed, in particolare, dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 2**

#### **Definizione di suolo pubblico e durata dell'occupazione**

Agli effetti del presente Regolamento si intendono:

- a) Per "**suolo pubblico**": il suolo e relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;
- b) Per "**occupazione temporanea**": le occupazioni di durata non superiore a tre mesi;
- c) Per "**occupazione permanente**": le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore ai tre anni, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso la struttura presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento. La comunicazione deve contenere una autocertificazione attestante la totale conformità della struttura a quella precedentemente autorizzata, e la documentazione comprovante i versamenti COSAP e Tassa Rifiuti riferiti all'anno precedente. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per farne parte integrante;
- d) Per "**occupazione stagionale**": le occupazioni a carattere temporaneo, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore a tre mesi e non superiori a dodici mesi;
- e) Per "**occupazione per lavori**": le occupazioni necessarie allo svolgimento di lavori che comportano la manomissione della sede stradale o di deposito di materiali, macchinari ed attrezzature finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia. Le autorizzazioni di occupazioni di suolo pubblico, stante il disagio arrecato in particolare modo alla circolazione pedonale, possono essere rilasciate per un periodo non superiore all'anno ed eventualmente rinnovate, in particolare per i cantieri edili, per una superficie adeguata allo stato di avanzamento dei lavori o delle necessità presupposte all'occupazione.

- f) Per “**occupazione per il commercio**”: le occupazioni richieste da titolari di attività commerciali per la sola esposizione della merce su suolo pubblico antistante il proprio esercizio;
- g) Per “**occupazione per il ristoro all’aperto**”: le occupazioni richieste dai titolari di pubblici esercizi per la somministrazione su aree pubbliche (o privata gravata da servitù di uso pubblico o privata visibile da spazi pubblici) antistante il proprio esercizio;
- h) Per “**occupazione di aree frontali e laterali a passi carrabili**”: le occupazioni possibili richieste dai titolari di passi carrabili poste frontalmente ed della stessa larghezza del passo carrabile (art.26);
- i) Per “**struttura (dehors)**”: l’insieme degli elementi (mobili smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, annesso ad un locale di pubblico servizio di somministrazione;
- j) Per “**struttura (chiosco)**”: quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), ovvero su suolo privato, in aree a tal fine destinate (art. 47);
- k) Per “**autorizzazione**”: l’autorizzazione all’occupazione dell’area pubblica con il contestuale rilascio della concessione previo pagamento del canone COSAP (ed in caso di rinnovo, documentazione comprovante il pagamento COSAP e Tassa Rifiuti riferiti all’anno precedente) ad esclusione del pagamento del canone per le occupazioni di cui al punto 8.

### **Art. 3**

#### **Autorizzazione e concessione di occupazione**

E’ fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente ufficio del Comune, su richiesta dell’interessato.

Le occupazioni occasionali, di cui all’art.11 del presente regolamento, sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell’interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11.

Detta comunicazione, salva l’ipotesi di cui all’art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data prevista d’inizio dell’occupazione.

E’ facoltà del Comune vietare l’occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

L’occupazione di suolo, sarà consentita per la superficie massima lorda, pari al doppio della superficie interna di somministrazione e, comunque, **non superiore a mq 80,00**. Tale delimitazione, sarà evidenziata sul pavimento con nastro adesivo di segnalazione dello spazio assegnato, visibile ed ispezionabile. La domanda di autorizzazione dovrà indicare la superficie interna di somministrazione dell’esercizio. Per tavoli, sedie, ombrelloni, dovrà essere valutata in riferimento all’ambiente e alla tipologia. Nel centro storico, sono esclusi occupazioni permanenti, chioschi e *dehors* chiusi.

### **Art. 4**

#### **Occupazioni di urgenza**

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l’occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni.

In ogni caso, la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dagli articoli successivi. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall’art. 30 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.

### **Art. 5**

#### **Domanda di occupazione**

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda in bollo al Comune.

1. La domanda, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione e precisamente:
  - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile al Servizio Patrimonio, sentito il Servizio Polizia Municipale e Servizio Attività Produttive;
  - b) per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali al Servizio Patrimonio, sentito il Servizio Polizia Municipale, sia che si tratti di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, sia che si tratti di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art. 44, comma 7, del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;
  - c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, al Servizio Patrimonio, sentito il Servizio Polizia Municipale;
  - d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, al Servizio Patrimonio, sentito il Servizio Attività Produttive;
  - e) per le occupazioni temporanee e stagionali, riguardanti l'esercizio di attività commerciali di cui al successivo art. 23, nonché per iniziative culturali, ricreative, sportive e simili, al Servizio Attività Produttive, sentito il Servizio Polizia Municipale;
  - f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, al Servizio Patrimonio e Servizio Polizia Municipale;
2. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
  - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
  - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
  - e) la sottoscrizione dell'impegno al versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 5 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, mentre, per le occupazioni stagionale e permanenti la domanda deve essere prodotta almeno 20 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, pena il rigetto della domanda.
4. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica, dell'eventuale struttura e della piantina planimetrica dell'area da occupare. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.
6. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale, per occupazione stagionale pari ad una mensilità e per l'occupazione permanenti, pari a 3 mensilità della tariffa dovuta, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.
  - Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

## **Art. 6**

### **Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione**

L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato, altresì, all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

La concessione o l'autorizzazione viene accordata:

- a) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal Servizio Patrimonio;
  - b) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
- Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti esistenti di carattere tributario ed extratributario (compreso il pagamento COSAP e Tassa Rifiuti).

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Copia dell'atto di concessione o di autorizzazione sarà inviato, a cura del Responsabile del Settore competente, per l'accertamento della relativa entrata, al Servizio Finanziario o al Concessionario, in caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone.

L'anticipata cessazione e/o rinuncia di quanto concesso od autorizzato, non dà diritto al rimborso dell'eventuale tributo versato.

## **Art. 7**

### **Occupazioni abusive**

Le occupazioni realizzate senza la concessione sono considerate abusive.

Sono considerate abusive, altresì, le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.

## **Art. 8**

### **Vigilanza**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, ai funzionari delle Aziende del Servizio Sanitario e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, da personale di altri enti preposti alla vigilanza.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma precedente, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Capo II** **Prescrizioni tecniche**

### **Art. 9**

#### **Esecuzione di lavori e di opere**

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto. Il richiedente dovrà indicare il sito di smaltimento del materiale di risulta.

### **Art. 10**

#### **Autorizzazione ai lavori**

Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

### **Art. 11**

#### **Occupazioni occasionali**

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente Ufficio Comunale, come previsto dal precedente art. 3.

Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

### **Art. 12**

#### **Obblighi del concessionario**

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni in genere di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Tecnico, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

### **Art. 13**

#### **Decadenza della concessione o dell'autorizzazione**

Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente e stagionale, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
- f) l'esistenza di debiti con il Comune per il mancato versamento del canone o il pagamento COSAP e Tassa Rifiuti riferiti agli anni precedenti.
- g) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

h) il mancato ritiro della concessione/autorizzazione da parte del richiedente.  
Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già dovuta non verrà restituita.

#### **Art. 14**

##### **Revoca della concessione o dell'autorizzazione**

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione del canone pagato in anticipo.

#### **Art. 15**

##### **Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione**

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, ad istanza dell'interessato.

La domanda di rinnovo deve essere consegnata o spedita all'Ufficio Competente per il rilascio dell'autorizzazione o concessione. La domanda, in bollo, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) copia della precedente autorizzazione;
- c) autocertificazione asseverante la conformità della richiesta di rinnovo dell'occupazione alla precedente domanda e che le opere che si intendono realizzare sono conformi a quelle già autorizzate;
- d) copia delle ricevute di pagamento del canone COSAP e Tassa Rifiuti dell'anno precedente o della precedente concessione.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo/proroga.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione, ha l'onere di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

### **Capo III**

#### **Tipologie di occupazione**

#### **Art. 16**

##### **Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico**

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

#### **Art. 17**

##### **Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette**

Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

### **Art. 18**

#### **Occupazioni con griglie ed intercapedini**

Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

### **Art. 19**

#### **Occupazione per installazioni di chioschi e *dehors***

Gli interventi per la realizzazione di chioschi e *dehors*, sono subordinati a presentazione di SCIA e debbono rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 285/92 e normative e regolamentari in materia.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta della superficie di suolo pubblico da chiedere in concessione e la durata della richiesta.

### **Art. 20**

#### **Occupazione all'esterno di pubblici servizi**

Le occupazioni temporanee di suolo pubblico da effettuarsi all'esterno di pubblici esercizi a mezzo tavolini, sedie, ombrelloni, piante, gazebo, pedane e/o altre strutture similari, sono subordinate al preventivo rilascio, dal competente Ufficio Comunale, della autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione.

Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico a mezzo di pedane e strutture similari che comportino comunque un collaudo ai fini della sicurezza, saranno rilasciate dagli Uffici Comunali, previa acquisizione degli atti tecnici comprovanti la staticità delle opere a realizzarsi.

E' fatto divieto di installare, pedane o altre strutture similari compresi gazebo e quant'altro, ancorché mobili, all'esterno di pubblici esercizi in tutte quelle zone ove tale tipo di occupazione risultasse in contrasto con il decoro e l'arredo urbano, o comunque recasse intralcio/impedimento alla libera circolazione veicolare e/o pedonale.

Si potranno altresì concedere nuove autorizzazioni all'installazione di pedane e/o altre strutture similari, anche in deroga all'art. 20 C.d.S., in zone soggette, specie nel periodo estivo a limitazioni del traffico veicolare e all'istituzione di isole pedonali, fermo restando che tali autorizzazioni dovranno riguardare solo il periodo interessato da tali limitazioni.

Per quanto riguarda le strutture già esistenti ed assentite, a qualsiasi titolo e forma dall'Amministrazione Comunale, ancorché negli anni precedenti, sarà effettuata attività di ricognizione e verifica da parte di personale del Settore competente unitamente a personale dell'Ufficio Tecnico, atta ad accertare la compatibilità ambientale delle strutture oggi esistenti.

E' facoltà dell'Amministrazione, visti gli esiti di detta verifica di disporre la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione che non rispondano al decoro e all'arredo urbano.

Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dello stesso arredo urbano, l'Autorità Comunale competente potrà disporre in qualsiasi momento la sostituzione di strutture costituenti l'occupazione, ove le stesse non siano mantenute in buono stato ed i materiali risultassero in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

### **Art. 21**

#### **Composizione elementi per l'occupazione**

Gli elementi per l'occupazione sono classificati come di seguito indicato:

1. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
2. elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, gazebo;
3. elementi accessori: pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
4. elementi di delimitazione: transenne, piante a siepe, frangivento;
5. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

Per i laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche o due tavolini, e di cestini per la raccolta rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare.

L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo e Tassa Rifiuti.

## **Art. 22**

### **Ubicazione e dimensioni**

Le occupazioni devono avvenire garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.

Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico se fatta su sede stradale in corrispondenza della fermata di mezzi di trasporto pubblici, se include alberi, panche e altre strutture di utilizzo pubblico, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.

Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico antistante o a diretto contatto a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico in contrasto con il Codice della Strada salvo le deroghe riportate nel presente Regolamento. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici e la segnaletica verticale od orizzontale, salvo prescrizioni dettate dal Comando di Polizia Municipale.

Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,20, delimitato in maniera stabile ; di norma tale spazio deve essere lasciato a partire dal cordolo del marciapiede, quando quest'ultimo ha una larghezza inferiore a m.1,20. Quando il marciapiede risulti di dimensione superiore a m.1,20, e comunque non vi siano ostacoli tali da impedire il passaggio a persone diversamente abili, la distanza va computata dal filo del fabbricato e/o dall'ostacolo.

Qualora l'occupazione occupi parte di sede stradale la stessa, previo sopralluogo e parere del Comando di Polizia Municipale, deve essere adeguatamente segnalata, a cura del titolare concessionario, secondo le prescrizioni imposte dal predetto Comando.

E' consentito l'occupazione di spazi limitrofi in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi e/o dei condomini adiacenti; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50, da ambo i lati.

La profondità massima nel caso di strade veicolari con marciapiedi è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile; nei portici la profondità massima consentita è pari a due terzi della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica; negli spazi pedonalizzati la profondità massima deve essere tale da lasciare uno spazio libero non inferiore a metri 3,50.

Nel caso di parchi e giardini il parere del Settore Patrimonio risulterà vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione degli elementi di occupazione.

Le strutture devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

## **Art. 23**

### **Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione**

Il titolare di un pubblico esercizio per la somministrazione o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare gli elementi per una occupazione permanente, stagionale o temporanea di suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione/autorizzazione.

Tale concessione/autorizzazione è rilasciata dal Settore Competente.

Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo almeno 15 giorni lavorativi prima di quello previsto per l'installazione degli elementi.

La domanda deve essere indirizzata al Dirigente del Settore che rilascia la concessione/autorizzazione stessa. I termini del procedimento per il rilascio della concessione/autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni lavorativi.

Trascorsi tali termini varrà il principio del silenzio-diniego.

Le domande in questione, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) planimetrie in tre copie in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui l'occupazione viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
- b) planimetrie in tre copie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.
- Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- c) relazione tecnica;
- d) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
- e) eventuali fotografie a colori (formato minimo cm. 9 x 12) frontali e laterali del luogo dove gli elementi dovranno essere inseriti, in triplice copia;
- f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio;
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- h) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- i) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti;
- j) versamenti COSAP e Tassa Rifiuti relativi all'anno precedente;
- k) autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili.

Nel caso in cui uno o più pareri non pervenissero entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine di addivenire ad una decisione entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (30 giorni lavorativi), deve essere indetta una conferenza di servizi.

Nel caso di revoca della concessione per l'occupazione suolo pubblico, il titolare dell'esercizio può presentare nuovamente istanza, a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative a occupazioni abusive o all'esercizio dell'attività.

Dell'avvenuto rilascio della concessione/autorizzazione il Responsabile preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Tributi, al Settore Urbanistica, al Settore Viabilità e Traffico ed al Settore Attività Economiche Produttive, ed al concessionario dei tributi comunali.

## **Art. 24**

### **Attività**

L'occupazione non deve essere adibita ad uso improprio, l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nelle strutture direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

Nelle strutture sono consentiti piccoli intrattenimenti musicali con musica eseguita anche dal vivo, previa comunicazione al competente settore.

In ogni caso non si deve creare pregiudizio al riposo delle persone.

Nelle strutture è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento della struttura.

## **Art. 25**

### **Orario**

Le attività di somministrazione e/o consumo di bevande alcoliche svolte nelle strutture collocate su suolo pubblico devono cessare alle ore 02.00, ai sensi della L. n.160/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", salvo che per ricorrenze o manifestazioni, quando è consentito posticipare detto termine.

I piccoli intrattenimenti musicali dovranno terminare non oltre le ore 24 sia nel periodo invernale che nel periodo estivo.

L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

## **Art. 26**

### **Passi carrabili**

La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione.

Le occupazioni con passi carrabili, regolarmente autorizzati, sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale.

Ai fini dell'applicazione del canone sono considerati passi carrabili:

- quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- gli accessi a raso che, in quanto provvisti di apposito cartello segnaletico atto a vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, sottraggono una porzione di suolo pubblico all'uso comune.

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile, anche sulle carreggiate ad ampiezza ridotta, dove le manovre per l'immissione o l'accesso dei veicoli risultassero ostacolate dalla sosta regolare dei veicoli sul versante opposto al varco, possono essere autorizzati con apposita concessione per l'occupazione di suolo pubblico, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario corredata da progetto, sistemi di protezione di suddetto accesso con la realizzazione di segnaletica orizzontale, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzatorio:

- per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile;
- per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, sul lato opposto al passo carrabile.

Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.

Tale segnaletica orizzontale (zebrature), atta ad evidenziare l'area di manovra e riferita ad una ulteriore superficie da inibire alla sosta, viene assoggettata al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al comma 2.

Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo lineare, ivi comprese le zebrature eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile.

La sosta sulle zebrature non comporta, comunque, la rimozione del veicolo.

## **Art. 27**

### **Mestieri girovagli ed artistici**

Coloro che esercitano mestieri girovagli ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Qualora lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 avvenga nell'ambito di una manifestazione regolarmente autorizzata, non è richiesto ulteriore permesso di occupazione.

## **Art. 28**

### **Banchetti distribuzione materiale, lotterie**

Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni lavorativi prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del CANONE e seguite le prescrizioni, ivi compresa l'ubicazione, che verranno indicate dall'Ufficio Polizia Municipale.

E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

### **Art. 29**

#### **Autorizzazione di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto**

L'occupazione di suolo nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è consentita per l'esercizio della ristorazione nei casi e modalità previste dal presente regolamento.

E' vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico di cui al precedente comma, senza la relativa autorizzazione/concessione.

### **Art. 30**

#### **Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)**

Per le autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il CANONE va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

### **Art. 31**

#### **Occupazioni per manifestazioni**

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti; indicazione di un rappresentante dei promotori responsabili per gli adempimenti di cui al successivo comma 5.

L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori o suo delegato deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La mancata ottemperanza a quanto precede, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 a carico del rappresentante dei promotori ed, in solido, dall'eventuale associazione promotrice della manifestazione.

Le manifestazioni quali circhi e luna park e di spettacolo viaggiante devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, fatti installare dai richiedenti. Tale disposizione può essere derogata qualora il numero di attrazioni non sia superiore a tre e quando in zona sia disponibile un esercizio pubblico dotato di servizi igienici. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma comporta il diniego all'autorizzazione ovvero la sua revoca qualora sia già rilasciata.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è, inoltre, disciplinata dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, quando applicabile, e da specifiche disposizioni emanate.

### **Art. 32**

#### **Occupazioni con spettacoli viaggianti**

L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

### **Art. 33**

#### **Occupazioni con elementi di arredo**

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale di almeno mt.1,20 e che mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. Fatta salva l'applicazione delle norme statali e comunali specifiche, nel caso di occupazione non autorizzata, chiunque violi le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00, nonché all'obbligo del ripristino dei luoghi. Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice della Strada.

Analoga occupazione può essere autorizzata alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici comunali.

### **Art. 34**

#### **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva autorizzazione per l'occupazione. Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate, si applica la sanzione prevista dal Codice della Strada e relativa sanzione accessoria del ripristino dei luoghi ovvero le procedure di cui al D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. Si applicano le sanzioni e le procedure di cui all'ultimo capoverso del comma che precede.

Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. Nel caso di violazione, si applica la procedura di cui al D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.

Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.

Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo rilascio dell'autorizzazione o del parere favorevole della sovrintendenza ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 29.10.199 n.490.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. n. 285/1992 e art. 203, comma 2, lett. q), del D.P.R. n. 495/1992. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. La violazione del presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

### **Art. 35**

#### **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale previo ottenimento, quando l'intervento comporti manomissione del

suolo pubblico, di apposita autorizzazione dal competente ufficio tecnico comunale. L'inottemperanza è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 a carico dell'ente erogatore o dell'impresa incaricata dei lavori.

La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, salvo situazioni urgenti, almeno 48 ore prima dell'intervento, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può imporre che l'effettuazione dei lavori avvenga negli orari notturni, con riapertura al transito durante il giorno, se gli interventi avvengono negli assi viari principali. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 21 del Codice della Strada quando avviene sulla sede stradale ovvero con la sanzione del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00 quando l'intervento avvenga su suolo pubblico o aperto al pubblico ancorché non aperto alla circolazione veicolare, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche in materia.

### **Art. 36**

#### **Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via non è consentita.

La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00. Se l'occupazione avviene su strada si applica, in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma, comunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere. Qualora attività di carrozzeria avvengano al di fuori dei locali dell'esercizio con emissione di rumori, vapori ed odori, fatta salva l'applicazione di norme speciali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Se l'occupazione avviene su strada, si applica, in concorso l'art. 20 del Codice della Strada ovvero, se al di fuori della sede stradale ma, comunque, su suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi su aree pubbliche.

Qualora nel corso delle citate operazioni venga provocato lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo si applica, altresì, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 200,00.

### **Art. 37**

#### **Occupazioni per traslochi**

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare comunicazione, in duplice copia, al Corpo di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. La comunicazione deve essere presentata almeno 48 ore prima dell'effettuazione dell'occupazione.

Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce una copia vistata all'interessato.

La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

L'area oggetto dell'occupazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata. La mancata ottemperanza è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 38**

#### **Occupazioni del soprassuolo**

Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità' e diritti sulle pubbliche affissioni.  
Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

### **Art. 39**

#### **Occupazioni di altra natura**

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, anche pedonale, con sedie, tavolini e tappeti o guide di qualunque specie e dimensione.

La mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 2 comporta un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 40**

#### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità' con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 25, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 3 giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. La mancanza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta un sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

### **Art. 41**

#### **Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio**

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio si intendono le seguenti tipologie:

Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie:

a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;

b) se consentita, l'esposizione di merci, limitatamente a frutta, verdura, piante, fiori, libri e riviste, al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta a concessione comunale, non potrà essere localizzata sulla carreggiata stradale e dovrà sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada;

Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti.

Commercio itinerante

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Commercio in sede fissa

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Polizia Urbana.

Spettacolo viaggiante

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

Mercati coperti

Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il

rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

#### **Art. 42**

##### **Occupazioni per esposizione di merci**

A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di sicurezza per il transito pedonale e del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci durante l'orario di apertura al pubblico, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato e, in larghezza, per lo spazio occupato dal foro commerciale aumentato di un terzo ai lati dello stesso, purché non occupi passi carrai, accessi pedonali o vetrine di altre attività commerciali. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. Fatta salva l'applicazione di normativa speciale in materia, la violazione di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Fatta salva l'applicazione di normativa specifica in materia, la violazione alle disposizioni del presente comma, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### **Art. 43**

##### **Affissioni e pubblicità**

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria.

#### **Art. 44**

##### **Commercio in forma itinerante**

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse di cui al Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciali su aree pubbliche;
- c) salvo, espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano.

A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o

cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 300 dai servizi igienici e a metri 500 dai depositi di rifiuti.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 114/1998.

#### **Art. 45**

##### **Distributori di carburanti - distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica**

Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione automatica e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo comunale, nella cui autorizzazione dovrà essere indicata la durata della stessa, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal Comune.

#### **Art. 46**

##### **Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)**

Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Urbana ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio Patrimonio, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

#### **Art. 47**

##### **Occupazione e caratteristiche degli interventi "chioschi"**

Le dimensioni planimetriche dei chioschi di forma poligonale o circolare, dovranno avere l'abitacolo inscrivibile in una circonferenza del diametro massimo di m. 6,00.

I chioschi di forma rettangolare, non potranno superare i 30 mq lordi.

La copertura del chiosco deve essere realizzata in maniera tale da garantire i passanti dal riservo delle acque piovane. Il loro smaltimento avverrà per mezzo di canaletta e pluviale integrati nella struttura (non in vista) sfocianti direttamente sulla pavimentazione stradale.

L'onere del ripristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare della concessione, con esecuzione a norma del "Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale di proprietà comunale".

Salva diversa pattuizione e a semplice richiesta del Comune, il concessionario è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione dei chioschi insistenti sul soprassuolo e degli eventuali impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve tempo possibile, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere.

L'installazione del chiosco sarà ammissibile, quando non in contrasto con il Nuovo Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo al movimento pedonale e veicolare.

I chioschi possono essere collocati su marciapiede esistente o appositamente creato a condizione che sia mantenuto uno spazio di marciapiede per la circolazione pedonale di larghezza non inferiore a 1.20 mt. e sia garantita l'accessibilità a tali strutture da parte di soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 48**

##### **Occupazione e caratteristiche degli interventi "dehors"**

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un *dehor*, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale di igiene e sanità, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica.

I componenti utilizzati non dovranno mai arrecare intralcio né visivo, né pedonale.

I *dehors* dovranno essere mantenuti in perfetto stato di ordine e decoro ed essere conformi nel tipo e nelle dimensioni a quelli stabiliti.

I *dehors*, dal punto di vista strutturale, si distinguono in "chiusi" e "aperti".

- Sono definiti *dehors* chiusi quelli le cui strutture sono completamente chiuse e collegate all'attività commerciale. Le pannellature laterali potranno essere realizzate in vetro, plexiglass o materiali plastici, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie;
- Sono definiti *dehors* aperti quelle le cui strutture sono parzialmente chiuse, nel rispetto del presente regolamento. Dette strutture devono essere delimitate nei seguenti modi:
  - a. Paletti collegati tra loro con corda metallica;
  - b. Semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato, ovvero in legno naturale, smaltato o decapato in tonalità chiare (evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale) - altezza max 110 cm;
  - c. Pannelli vetrati altezza max 160 cm (interamente vetrati ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm), con specchiatura in vetro infrangibile.

Sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o *texture* che ne riducano la trasparenza.

Il *dehor* potrà avere un fronte pari a quello dell'esercizio commerciale (limiti da desumere dalle planimetrie catastali e una profondità non superiore a mt 5,00 (ove consentita). In casi diversi sarà valutato dall'ufficio ogni singolo caso, a secondo delle norme vigenti e del codice della strada le dimensioni dei *dehors*. Nel caso il *dehor* preveda strutture ancorate alla parete di un fabbricato, si dovrà ottenere l'assenso dei proprietari dello stabile, alla realizzazione della struttura.

La struttura dovrà essere in legno naturale o metallica in colori armonizzati con l'ambiente circostante.

Le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 240 cm e massima di 270 cm.

Le tipologie di copertura dei *dehors* consentite sono le seguenti:

- a. Ombrelloni del tipo a palo centrale o a palo laterale;
- b. Copertura in telo opaco in doppio cotone impermeabilizzato in tinta unita di colore armonizzato con l'ambiente circostante;
- c. Struttura con copertura del tipo con soffitto piano o a capanna, con falde tendenzialmente uguali, con sovrapposto telo, lamelle orientabili e/o policarbonato.

Le strutture dovranno garantire idonee condizioni microclimatiche interne.

Per il fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato, porfido o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni si devono prevedere piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti. In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente. Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del *dehor*.

Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del *dehor*, quali balaustre, statue, lampioncini, etc...

Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore.

Non è ammesso l'uso di più tipologie di copertura nello stesso *dehor*. Per ogni esercizio commerciale le coperture saranno tra loro uguali per dimensione, caratteristiche, colori e personalizzazioni.

Al di sotto dei *dehors* coperti non è consentito posizionare, anche se temporaneamente, attrezzature varie per l'esercizio dell'attività (cucine, forni, lavandini o altro).

In presenza di irradatori di calore, i materiali utilizzati per le coperture delle strutture dovranno essere costituiti da materiale di reazione al fuoco non superiore a 1 (Dm 26/06/1984 e ss.mm.ii.).

I *dehors* devono essere conformi alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, deve rispettare le norme, le disposizioni igienico-sanitarie e quanto stabilito dalla Pubblica amministrazione.

I *dehors* autorizzati devono essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'esercizio commerciale, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse.

## Art. 49

### Limitazione della concessione

Il permesso di SCIA per la installazione del chiosco, rilasciato secondo le norme del presente regolamento, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il Comune può disporre la revoca della SCIA in qualsiasi momento, per motivi di interesse pubblico, ordinando la rimozione del manufatto, previo preavviso di mesi tre, senza onere per l'amministrazione.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

Qualora la natura, la modalità, la particolare posizione anche in relazione alla quiete pubblica o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dalla normativa in materia tributaria.

Per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio su aree pubbliche non è consentito, salvo deroga con particolari limitazioni, sono determinate dal regolamento comunale disciplinante lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

## **Art. 50**

### **Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da strutture**

Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con strutture è revocata con provvedimento motivato dal soggetto preposto al rilascio della concessione/autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

La concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revocche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento, è autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del concessionario.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

In caso di revoca il Responsabile dell'unità organizzativa preposta al rilascio del provvedimento deve darne comunicazione al Settore Finanze, al Settore Urbanistico, al Settore Vigilanza e Viabilità .

## **Art. 51**

### **Sanzioni e danni arrecati**

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti le strutture, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

## **Art. 52**

### **Norme transitorie**

Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo.

I titolari di attività di chioschi o di elementi di arredo urbano già esistenti, da almeno 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che sono sprovvisti di permesso di SCIA e Contratto di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, dovranno regolarizzare le proprie posizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al quale dovranno essere conformi.

L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco esistente, nei limiti delle dimensioni di cui all'art. 8, è sottoposto all'iter previsto per il rilascio del permesso di costruire.

Per i chioschi o gli elementi di arredo urbano esistenti non conformi al presente regolamento o che presentino degli elementi decorativi, tecnologici o architettonici con un aspetto degradato e comunque non decoroso, il Dirigente ne ordina il ripristino, da eseguirsi secondo la normativa del presente regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione ed applicando, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali del manufatto concesso prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti.

In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con l'U.T.C. sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.

## **Art. 53**

### **Norma di rinvio**

Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

## **TITOLO II CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

### **Capo 1 Principi generali**

## **Art. 54**

### **Istituzione del canone**

L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in capo al soggetto occupante.

E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

## **Art. 55**

### **Criteri di imposizione**

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti il canone è annuo, può essere versato in unica soluzione ovvero, come indicato al successivo art. 56; per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere, mentre per occupazioni stagionali con anticipo mensile.

Per l'occupazione dell'area mercatale, il canone annuale ed indivisibile è quantificato tenendo conto delle riduzioni previste della legge.

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato A quale parte integrante del presente regolamento.

Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di

riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento (50%) sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento (25%) per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento (10%) per la parte eccedente 1000 mq.

## **Art. 56**

### **Versamento del canone**

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 258,23.

A fronte delle nuove occupazioni permanenti il versamento del canone per l'intero importo o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il canone per occupazioni stagionale va versato prima dell'inizio dell'occupazione e all'inizio di ogni mese successivo o in unica soluzione al momento del ritiro dell'autorizzazione.

Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. Il ritiro dell'atto concessorio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il canone annuale dovuto per l'occupazione dei posteggi presso l'area mercatale potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 aprile di ogni anno o, in alternativa, in quattro rate di pari importo, senza interessi, aventi rispettiva scadenza: 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre.

In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione ed in questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione per motivi di pubblico interesse, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato per eccesso o per difetto a seconda dei rispettivi decimali; per importi uguali o inferiori ad € 5,00 la riscossione verrà effettuata per arrotondamento nella misura di € 5,00.

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
- il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro ufficio incaricato

In caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone, il versamento deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dal concessionario.

## **Art. 57**

### **Aumenti e Riduzioni**

Non è previsto nessun aumento e/o riduzione, in funzione del fatto che è di competenza della Giunta Comunale determinare la tariffa puntuale per ogni tipo di occupazione di cui all'art.62 del presente regolamento

## **Art. 58**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune, o dal Comune con altri enti, associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale;
- c) le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), definite dall'art. 10 del D.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
- d) tutte le manifestazioni di privati, enti ed associazioni, con o senza scopo di lucro, che ottengono il patrocinio dal Comune;
- e) il commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base ai vigenti regolamenti comunali;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- g) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- h) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- i) le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- j) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- k) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- l) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- m) le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- n) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le scale di accesso e i gradini, i dissuasori, le serie di dissuasori, i paracarri;
- o) le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- p) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- q) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- r) le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- s) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- t) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- u) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- v) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- w) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- x) le occupazioni di aree cimiteriali;
- y) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;

- z) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque, le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;
- aa) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - i mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).

### **Art. 59** **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 51,65 a € 516,46, con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, fatta eccezione per le violazioni delle occupazioni abusive per le quali è fissata una sanzione da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 500, ove non diversamente previsto dal presente regolamento.

Per il ritardato o omesso versamento nei termini previsti, del presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari al 30% del canone ritardato, ovvero omesso, oltre agli interessi di mora, al tasso legale, computati al giorno fino, all'integrale versamento.

Per la omessa e/o infedele dichiarazione è dovuta, rispettivamente, la sanzione nella misura del 100% e/o del 50% del canone dovuto.

Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

### **Art. 60** **Riscossione del canone**

La riscossione volontaria del canone è curata direttamente dal Comune o da esso affidata in concessione ad apposito soggetto abilitato; quella coattiva viene effettuata, in applicazione delle vigenti norme in materia, mediante iscrizione a ruolo o, in caso di affidamento del servizio in concessione, con ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639 del 1910 e successive modificazioni ed in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Non si procede ad attività istruttorie e di accertamento nonché a riscossione coattiva qualora l'ammontare dell'importo dovuto sia inferiore ad € 10,33.

Il servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone può essere affidato in concessione a terzi qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale.

### **Art. 61** **Rimborsi**

La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.

Il procedimento relativo alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione deve essere esaurito entro novanta (90) giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso che l'interessato, comunque, deve presentare.

Circa gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare viene riconosciuto il tasso di interesse vigente.

Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore ad € 10,33.

### **Art. 62** **Tariffa**

La tariffa base generale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche permanenti, temporanee, stagionale e per i passi carrabili viene determinata con separato atto adottato dalla Giunta Comunale.

## **Capo II Prescrizioni finali**

### **Art. 63** **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

#### **Art. 64**

##### **Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni**

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno di adozione in Consiglio Comunale.

Dalla medesima data viene modificato il "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 07 dicembre 2010.

Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e del canone, per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva di quanto non versato per le occupazioni di suolo pubblico concesso prima della entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 65**

##### **Norme finali e di attuazione**

La vigilanza sull'applicazione del canone è affidata al Servizio Entrate Tributarie, e al responsabile del rilascio dell'atto autorizzativo.

Per l'anno 2016 il servizio di accertamento e riscossione del canone è affidato al concessionario se incaricato delle attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, già titolare della concessione per l'accertamento e riscossione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Gli uffici comunali, in particolar modo la Polizia Municipale e il responsabile competente al rilascio della relativa concessione, sono tenuti a vigilare collaborare con il Servizio Entrate Tributarie per consentire l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Servizio Entrate Tributarie coordina la diffusione delle nuove norme e promuove la rideterminazione delle procedure di gestione delle domande, di comune intesa con gli altri uffici comunali.

#### **Art. 66**

##### **Abrogazioni**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone è modificato e cessa, pertanto, di avere efficacia il precedente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

**Allegato A**

**CATEGORIA PRIMA - CENTRO STORICO**

Comprendente le strade, le piazze, i marciapiedi, e comunque tutti gli spazi e le aree pubbliche esistenti all'interno del Centro Storico, come individuato dalla strumentazione urbanistica vigente.

**CATEGORIA SECONDA - ZONA ESTERNA**

Tutte le rimanenti vie e piazze del territorio comunale non contemplate nella Categoria Prima.

## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>pag. 2</b>
<b>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE</b>	
<b><u>Capo I Principi generali</u></b>	
Art. 1. Oggetto del regolamento	pag. 2
Art. 2. Definizione di suolo pubblico e durata dell'occupazione	pag. 2
Art. 3. Autorizzazione e concessione di occupazione	pag. 3
Art. 4. Occupazioni di urgenza	pag. 3
Art. 5. Domanda di occupazione	pag. 3
Art. 6. Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	pag. 4
Art. 7. Occupazioni abusive	pag. 5
Art. 8. Vigilanza	pag. 5
<b><u>Capo II Prescrizioni tecniche</u></b>	
Art. 9. Esecuzione di lavori e di opere	pag. 6
Art. 10. Autorizzazione ai lavori	pag. 6
Art. 11. Occupazioni occasionali	pag. 6
Art. 12. Obblighi del concessionario	pag. 6
Art. 13. Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 14. Revoca della concessione o dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 15. Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione	pag. 7
Art. 16. Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	pag. 7
Art. 17. Occupazioni con tende parasole, faretto, vetrinette	pag. 7
Art. 18. Occupazioni con griglie ed intercapedini	pag. 8
Art. 19. Occupazione per installazioni di chioschi e <i>dehors</i>	pag. 8
Art. 20. Occupazione all'esterno di pubblici servizi	pag. 8
Art. 21. Composizione elementi per l'occupazione	pag. 8
Art. 22. Ubicazione e dimensioni	pag. 9
Art. 23. Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione/autorizzazione	pag. 9
Art. 24. Attività	pag. 10
Art. 25. Orario	pag. 10
Art. 26. Passi carrabili	pag. 11
Art. 27. Mestieri girovaghi ed artistici	pag. 11
Art. 28. Banchetti distribuzione materiale, lotterie	pag. 11
Art. 29. Autorizzazione di suolo pubblico per l'esercizio della ristorazione all'aperto	pag. 12
Art. 30. Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)	pag. 12
Art. 31. Occupazioni per manifestazioni	pag. 12
Art. 32. Occupazioni con spettacoli viaggianti	pag. 12
Art. 33. Occupazioni con elementi di arredo	pag. 13
Art. 34. Occupazioni con strutture pubblicitarie	pag. 13
Art. 35. Occupazioni per lavori di pubblica utilità	pag. 13
Art. 36. Occupazioni per attività di riparazione di veicoli	pag. 14
Art. 37. Occupazioni per traslochi	pag. 14
Art. 38. Occupazioni del soprassuolo	pag. 14
Art. 39. Occupazioni di altra natura	pag. 15
Art. 40. Occupazioni per comizi e raccolta di firme	pag. 15
Art. 41. Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	pag. 15

<b>Art. 42. Occupazioni per esposizione di merci</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 43. Affissioni e pubblicità</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 44. Commercio in forma itinerante</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Art. 45. Distributori di carburanti - distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 46. Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 47. Occupazione e caratteristiche degli interventi “chioschi”</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 48. Occupazione e caratteristiche degli interventi “<i>dehors</i>”</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Art. 49. Limitazione della concessione</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Art. 50. Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell’area o nel sottosuolo dell’area occupata da strutture</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 51. Sanzioni e danni arrecati</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Art. 52. Norme transitorie</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 53. Norma di rinvio</b>	<b>pag. 20</b>

## **TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE**

### **Capo 1 Principi generali**

<b>Art. 54. Istituzione del canone</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 55. Criteri di imposizione</b>	<b>pag. 20</b>
<b>Art. 56. Versamento del canone</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 57. Aumenti e Riduzioni</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Art. 58. Esenzioni</b>	<b>pag. 22</b>
<b>Art. 59. Sanzioni</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 60. Riscossione del canone</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 61. Rimborsi</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 62. Tariffa</b>	<b>pag. 23</b>

### **Capo II Prescrizioni finali**

<b>Art. 63. Norma di rinvio</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 64. Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni</b>	<b>pag. 23</b>
<b>Art. 65. Norme finali e di attuazione</b>	<b>pag. 24</b>
<b>Art. 66. Abrogazioni</b>	<b>pag. 24</b>

<b><u>Allegato A</u></b>	<b>pag. 25</b>
--------------------------	----------------

<b><u>INDICE</u></b>	<b>pag. 26</b>
----------------------	----------------